

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (85) 584

Vol. 1985/0212

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

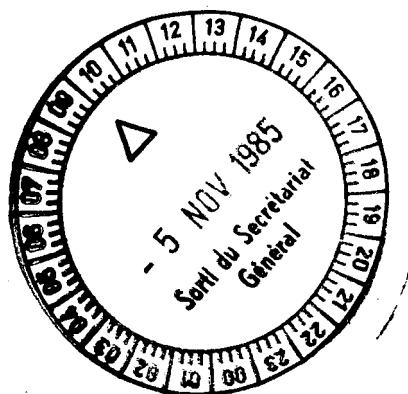
COM(85) 584 def.

Bruxelles, 30 ottobre 1985

"Sicurezza nell'impiego dell'amianto"

Emendamenti e commenti ai testi proposti per una Convenzione e una
Raccomandazione in preparazione per la 72a sessione della
Conferenza Internazionale del Lavoro 1986

(comunicazione della Commissione al Consiglio)



In seno alla Comunità europea e all'Organizzazione internazionale del lavoro in questi ultimi anni ci si è preoccupati della sicurezza nell'impiego dell'amianto.

Nel giugno 1985, nel corso della 71^a sessione della Conferenza Internazionale del lavoro si è avuta una prima discussione sulla "Sicurezza nell'impiego dell'amianto" e sono stati elaborati i testi di una Convenzione e di una Raccomandazione.

In preparazione di questa 71^a sessione, il 13 novembre 1984 è stata inviata una lettera al Direttore generale dell'CIL, firmata congiuntamente dal Presidente del consiglio e dal Presidente della Commissione. In allegato a questa lettera è stata inviata la risposta della Comunità al questionario (Decisione del 7 novembre 1984 del Comitato dei rappresentanti permanenti).

Inoltre, durante la Conferenza di Ginevra, è stato instaurato un ampio coordinamento sulla base di una comunicazione della Commissione al Consiglio, cio' che chiaramente si riflette nella relazione (IV(1)) sulla Conferenza.

In conformità del regolamento interno della Conferenza internazionale del lavoro, i commenti e gli emendamenti riguardanti i testi proposti per una Convenzione ed una Raccomandazione, devono essere inviati all'Ufficio di Ginevra entro il 30 novembre 1985, per la preparazione della 72^a sessione della Conferenza Internazionale del lavoro.

Per l'invio dei commenti e degli emendamenti, si propone di valersi della stessa forma utilizzata per l'invio dei commenti relativi allo stesso argomento della 71^a sessione della Conferenza Internazionale del lavoro (lettera del 13 novembre 1984).

Vengono proposti i seguenti commenti e emendamenti :

- I presenti testi per la Convenzione e la Raccomandazione proposte sulla "Sicurezza nell'impiego di amianto" rappresenteranno un passo notevole una volta adottati e ratificati, a livello mondiale, nell'accrescere la protezione della salute dei lavoratori che impiegano l'amianto ;
- Come indicato nella 71^a Conferenza Internazionale sul lavoro, durante la discussione del Consiglio volta ad elaborare le conclusioni proposte, si è considerato che il testo proposto per una Convenzione comprende obblighi e doveri che vanno oltre i poteri delle competenti autorità e che richiedono modifiche per evitare difficoltà di ratifica ;
- L'articolo 6 della Convenzione proposta, che chiede alle competenti autorità di incoraggiare la ricerca, dovrebbe essere spostato nella Raccomandazione proposta ;
- L'articolo 7 (2) della Convenzione proposta, il quale esige cooperazione tra datori di lavoro quando sono presenti in numero di due o più sullo stesso posto di lavoro e stabilisce che le competenti autorità fissino le procedure generali per detta cooperazione dovrebbe essere spostato nella Raccomandazione proposta, ovvero l'ultima frase dovrebbe essere soppressa ;
- Nell'articolo 10 (a) della Convenzione proposta dopo le parole "meno pericoloso" dovrebbe essere aggiunta l'espressione "allo stesso livello di esposizione" al fine di qualificare meglio il concetto ;
- L'articolo 13 (3) della Convenzione proposta dovrebbe essere rafforzato alla fine con la seguente espressione "e per ridurre per quanto possibile l'esposizione".
- Nell'articolo 13 (4) della Convenzione proposta la frase "approvato dall'autorità competente" dovrebbe essere soppressa ;

- L'articolo 14 (2) della Convenzione proposta che contempla l'assistenza alle piccole imprese da parte delle autorità competenti dovrebbe essere spostato nella Raccomandazione proposta ;
- L'articolo 17 della Convenzione proposta dovrebbe chiarire il concetto che tutti i lavoratori, inclusi quelli che maneggiano i residui di amianto, devono essere informati e protetti ;
- Nell'articolo 18 (1) della Convenzione proposta i termini "metodi approvati" dovrebbero essere modificati in "metodi specificati".
- Il disposto dell'articolo 19 (2) della Convenzione proposta volto a garantire che un adeguato esame medico **continui** ad essere disponibile dopo il termine dell'esposizione all'**amianto è difficile** da mettere in pratica da parte delle autorità competenti ; tuttavia questo concetto è importante e dovrebbe emergere nella Raccomandazione proposta ;
- Il disposto dell'articolo 20 (2) della Convenzione proposta riguardante una procedura scritta è troppo ampio e senza limitazioni. Esso dovrebbe essere spostato nella Raccomandazione proposta o collegato alle procedure di notifica ;
- Nella Raccomandazione proposta, dopo il paragrafo 2, dovrebbe essere inserito un nuovo paragrafo con il concetto di "livello di azione" ; un livello nettamente inferiore al valore limite che dovrebbe assistere le autorità competenti nella definizione di attività da escludere dall'applicazione della Convenzione ;
- Nella proposta Raccomandazione dovrebbe essere inserito, dopo il paragrafo 16, un nuovo paragrafo che recita : l'applicazione a spruzzo di qualunque forma di amianto dovrebbe essere interdetta".